



## **ATTO DI INDIRIZZO INTERPRETATIVO ED APPLICATIVO RELATIVO AGLI ARTT. 20 COMMA 11 E 22 COMMA 8 DELLO STATUTO**

*(approvato dal Consiglio direttivo il 24 febbraio 2017 con deliberazione n. 15)*

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 2.1 lett. s) della L. n. 240/2010, gli artt. 20, comma 11, e 22, comma 8, dello [Statuto](#) della Scuola, in materia di funzionamento del Consiglio e del Collegio, prevedono la decadenza dei consiglieri non di diritto del Consiglio direttivo e dei componenti eletti del Collegio accademico dopo tre assenze consecutive dalle sedute. Ai fini della decadenza, la norma statutaria e il [Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali](#) non specificano se l'eventuale presenza di una qualche causa di giustificazione dell'assenza possa avere rilevanza.

Il Consiglio direttivo delibera di adottare un apposito atto di indirizzo interpretativo ed applicativo degli artt. 20 comma 11 e 22 comma 8 dello Statuto della Scuola cosicché l'assenza alle riunioni del Consiglio direttivo o del Collegio accademico non rilevi ai fini della decadenza dalla carica se giustificata esclusivamente da uno dei seguenti motivi:

1. motivi di salute (documentati mediante la procedura telematica INPS o, per gli allievi/esterni, da certificazione medica);
2. motivi istituzionali concomitanti e segnatamente essere relatore/organizzatore di convegno/conferenza (documentati mediante programma dell'evento) o essere impegnati in attività istituzionale fuori sede (documentata dall'autorizzazione mediante SERSE) e impossibilitati per ragioni oggettive (fuso orario etc.) a partecipare in videoconferenza.